

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000732 del 28/06/2024**

Proponente:

UOC DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

Oggetto:

RECEPIMENTO DGRU 22 MAGGIO 2024, N. 465 "DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA-OSPEDALIERA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI" E DECRETO DIRETTORIALE 14 GIUGNO 2024, N. 6431 "D.G.R. N.465/2024.PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'ACCORDO TARIFFE 2024 SOTTOSCRITTO DALLE PARTI". DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA- OSPEDALIERA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000810 del 28/06/2024 contenente:

*il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI
il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr. Luigi SICILIA*

Hash.pdf

(SHA256):95920d7996be3c1459ec763b60799a5b9010b9b01a94a6df553158e576ad374f

Firme digitali apposte sulla proposta:

Michaela CHIODINI, Enrico MARTELLI, Rosanna PARTENZI, Enrico MARTELLI, Luigi SICILIA

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nicola NARDELLA)**



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

ElencoStruttureConvenzionate.pdf

(hash:6733e128daf03929c899f0c5d0f06b54b00f275096d6ec7547384a56e7938bcb)

Oggetto: Recepimento DGRU 22 maggio 2024, n. 465 “Definizione delle tariffe per le Strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extra- ospedaliera residenziali e semiresidenziali” e Decreto Direttoriale 14 giugno 2024, n. 6431 “D.G.R. n.465/2024.Pubblicazione nel BUR dell’Accordo tariffe 2024 sottoscritto dalle parti”. Differimento del termine di scadenza degli accordi contrattuali con le Strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extra- ospedaliera residenziali e semiresidenziali.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria..*” ed in particolare
 - a) l’art. 8-ter comma 1 lettera c) in cui è previsto che la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, e il relativo esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate ad autorizzazione;
 - b) gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater, a cui l’art.15, comma 1 lettera a) della L. n. 118/2022 ha sostituito il comma 7, e 8 –quinquies, cui è stato aggiunto il comma 1-bis dall’art.15, comma 1 lettera b), n.1) della L. n. 118/2022;
- la Legge Regionale n. 11/2015 recante “*Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*” ed in particolare gli artt. 117 “*Autorizzazioni sanitarie*” e 118 “*Accreditamento istituzionale*”;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2023, n. 9 recante “*Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie*”;
- il Regolamento Regionale 26 settembre 2018, n. 10 recante “*Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie*” novellato dal R.R. 24 novembre 2023, n. 8 “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni al [regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10](#) (Disciplina in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e disciplina della selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali in attuazione del DM 19/12/2022*”;
- il Regolamento Regionale n. 2/2022 recante “*Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera*” e s.m.i. di cui al Regolamento Regionale n. 1/2023 recante “*Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)*”, al Regolamento Regionale n. 3/2023 recante “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)*” e al Regolamento Regionale n.4/2024 recante “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631/2022 recante “*Accreditamenti istituzionali in sanità. Determinazioni*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268/2022 recante “*Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali*” e la Determinazione Direttoriale Regione Umbria n. 3933 del 26.4.2022 “*DGR 268/2022. Pubblicazione nel BUR dell’Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali sottoscritto dalle parti*”;
- il DPCM 12.1.2017 recante “*Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*” e nello specifico l’art. 30

riferito all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti e l'art. 34 riferito all'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708/2009 recante “*Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore –tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative”*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 409/2023 recante “*Piano integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2022-2024 – Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie territoriali*”;
- il DM Ministero della Salute 19 dicembre 2022 recante “*Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”;
- il DM Ministero della Salute 26 settembre 2023 recante “*Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*””;
- il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. Con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 art. 4 comma 7bis che recita “*Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.*”

RICHIAMATE

le Delibere del Direttore Generale, di cui all’Allegato, con cui sono stati prorogati fino al 30.6.2024 gli accordi con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera private ed in regola con gli adempimenti di cui alla DGRU n. 631/2022, afferenti ai Distretti e alla Salute Mentale;

RICHIAMATA

la Delibera del Direttore Generale n. 703 del 20/6/2024 avente ad oggetto “*Prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di riabilitazione estensiva extraospedaliera ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/92 anno 2024. Determinazioni*”;

ATTESO CHE

con la DGRU n. 465 del 22 maggio 2024 recante “*Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semi residenziali*”, è stato:

- approvato lo schema di “*Accordo Tariffe 2024. Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semiresidenziali*”;
- stabilito che le tariffe riportate nell’Allegato all’Accordo si applicano agli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies del D.lgs. 502/1992, secondo modalità, criteri e tempi indicati nel medesimo Accordo e nello specifico, che successivamente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, all’esito del procedimento iniziato con la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti aggiuntivi, le Aziende Usl applicano le tariffe previste nell’Accordo imputando gli importi ivi indicati alle prestazioni rese a far data dal giorno in cui la struttura ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del R.R. n. 2/2022;
- dato atto che, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 6 del R.R. 2/2022, le strutture devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti aggiuntivi entro sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, ad eccezione delle strutture per le dipendenze patologiche cui si applica il comma 1-bis dell’art.6;

PRESO ATTO

della Determinazione Direttoriale 14 giugno 2024, n. 6431, pubblicata sul BUR Umbria n. 31 del 26.6.2024, con cui si è dato atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale e da parte delle organizzazioni rappresentative a livello regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell' *"Accordo Tariffe 2024. Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali"* di cui alla DGRU n. 465/2024;

CONSIDERATO CHE

alle verifiche di cui al comma 3 dell'art. 6 del R.R. n. 2/2022, relative al possesso dei requisiti aggiuntivi, con particolare riferimento ai termini e alle procedure conseguenti si applicano i commi 3 e 5 dell'art. 7 del R.R. n. 9/2023 sopra richiamato, che affermano:

"3. La domanda è corredata dall'attestazione, resa dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, concernente il possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ovvero stabiliti da altre disposizioni vigenti, nonché degli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti da regolamenti regionali ai sensi dell'articolo 117 comma 2 della l.r. 11/2015. In caso di autorizzazione per attività svolte da una Azienda Unità Sanitaria Locale, l'istanza è presentata presso una diversa Azienda Unità Sanitaria Locale regionale.

4. [omissis]

5. Il servizio regionale, verificata l'ammissibilità dell'istanza, rilascia con provvedimento dirigenziale l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta."

VERIFICATO

pertanto, che il procedimento di adeguamento ai requisiti aggiuntivi del R.R. n. 2/2022 deve concludersi entro il termine massimo di centosessantacinque giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo Tariffe 2024 approvato con la DGRU n. 465/2024;

DATO ATTO

che con la nota prot.114822 del 17/6/24 la Direzione di questa Azienda ha chiesto indicazioni alla Direzione regionale Salute e Welfare in ordine alle modalità di attuazione della DGRU 465 ovvero, nello specifico alla possibilità:

- del differimento al 31.12.2024 dei termini di scadenza degli accordi attualmente vigenti ed in scadenza al 30/6/2024, nelle more che la Regione disciplini la procedura di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs 502/1992 nonché definisca gli schemi di accordi contrattuali standardizzati per ciascuna tipologia di struttura di cui al R.R. 2/2022 (punto 6. dello schema di Accordo);
- di procedere alla stipula di nuovi accordi con le strutture che avranno terminato l'iter autorizzativo ai sensi del R.R. n. 2/2022 qualora la Regione non abbia ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8 quater e quinquies D.Lgs n. 502/1992 e /o non abbia definito gli schemi di accordi regionali;
- di mantenere, nel periodo di differimento dei termini di scadenza degli accordi in essere, le rette vigenti e corrispondere le rette base, di cui all'Accordo Tariffe 2024, dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, conguagliandole a partire dalla data di presentazione dell'autocertificazione, pur non essendo previste negli attuali accordi le classificazioni di cui al R.R. n. 2/2022, cui corrispondono le relative rette;
- di stipulare, per le strutture Comunità Alloggio e Comunità Famiglia, un nuovo accordo dal 1/7/2024, tenuto conto dell'avvenuto completamento del processo di riclassificazione di dette Strutture, con l'inquadramento nell'ambito del R.R. n. 2/2022;

CONSIDERATO CHE

il termine del 31/12/2024 è coerente con quanto disposto dall'art. 4 comma 7bis del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;

RICORDATO CHE

in riferimento alla stipula degli accordi contrattuali, nonostante il novellato R.R n. 10/2018 all'art. 11-bis disponga il rinvio all'art. 1-bis dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, nonché il rinvio e il recepimento del DM 19/12/2022, sono ancora in corso di definizione gli elementi di valutazione di cui all'Allegato B del DM 19/12/2022.

Pertanto, sino alla definizione degli indicatori per l'Allegato B, trova applicazione il comma 3 dell'art. 5 del DM 19/12/2022 che testualmente recita *“nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (art. 8-quater, comma 7 e art. 8-quinquies, comma 1-bis del D. Lgs n. 502/1992) continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell’accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell’adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita”*;

CONFERMATO CHE

per garantire gli attuali livelli assistenziali e la prosecuzione dei piani personalizzati per i soggetti ricoverati, occorre dare continuità agli accordi contrattuali, in scadenza al 30.6.2024, con le sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera in regola con gli adempimenti di cui alla DGRU n. 631/2022, afferenti ai Distretti e alla Salute Mentale, disponendo il differimento del termine di scadenza degli accordi attualmente vigenti fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali, e comunque, al momento, non oltre il 31.12.2024, fatto salvo il rispetto del termine di cui al comma 4-bis dell'art. 6 del R.R. n. 2/2022 per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti aggiuntivi e fatte salve eventuali modifiche alla regolamentazione dei rapporti tra le strutture private accreditate e il SSR;

RILEVATO CHE

i costi, derivanti dall'adozione del presente provvedimento, verranno sostenuti dai Centri di Risorsa interessati, per la parte di spettanza, con i budget assegnati nel Bilancio Preventivo 2024, per i quali dovranno essere previsti i necessari incrementi per garantire l'attuazione dei programmi di trattamento residenziali e semiresidenziali nelle strutture sanitarie e socio sanitarie e a tal fine dovrà essere richiesta l'attivazione di un tavolo regionale per affrontare la problematica conseguente agli incrementi di costi tariffari di cui alla DGR 465/2024;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento

- viene pubblicato ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, a cura delle Direzioni dei Distretti e del Dipartimento Salute Mentale;
- è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

DATO ATTO CHE

il Dirigente firmatario del provvedimento, nel proporre la presente proposta di Delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dell'I.F.O. Resp.le attività amministrative area perugino;

Tutto quanto sopra premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1. DI RECEPIRE la DGRU n. 465 del 22/5/2024 “*Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali*” e la Determinazione Direttoriale n. 6431 del 14/6/2024 “*D.G.R. n. 465/2024. Pubblicazione nel BUR dell’Accordo tariffe 2024 sottoscritto dalle parti*”;
2. DI DIFFERIRE al 31.12.2024 il termine di scadenza degli accordi contrattuali di cui all’ elenco allegato al presente provvedimento - fornito dalle Direzioni distrettuali e dal dipartimento di Salute mentale - di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stipulati con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra- ospedaliera residenziali e semiresidenziali afferenti ai Distretti e al Dipartimento Salute Mentale, fatto salvo il rispetto del termine di cui al comma 4-bis dell’art. 6 del R.R. 2/2022 per la presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti aggiuntivi, da cui sono escluse le strutture per le dipendenze e fatte salve eventuali modifiche alla regolamentazione dei rapporti tra le strutture private accreditate e il SSR;
3. DI DARE ATTO che le disposizioni di cui al punto 8. della DGRU n. 465/2024 trovano attuazione in virtù delle clausole di adeguamento delle tariffe applicate in caso di variazioni disposte dalla Regione, inserite negli accordi in essere;
4. DI DARE MANDATO alle Direzioni di Distretto e alla Direzione del Dipartimento Salute Mentale di verificare il rispetto del termine di cui al comma 4-bis dell’art. 6 del R.R. n. 2/2022, condizione sine qua non per la validità degli Accordi in essere;
5. DARE MANDATO alle Direzioni dei Distretti e al Direttore del Dipartimento Salute Mentale di notificare il presente provvedimento alle strutture di rispettivo riferimento, acquisendo dalle stesse formale riscontro per accettazione.

Il Dirigente Armonizzazione attività
amministrative territoriali
dr.ssa Michaela Chiodini

Il Direttore UOC Attività
amministrative territoriali
dr. Enrico Martelli

I.F.O. Resp.le attività amm.ve
area perugino
dott.ssa Rosanna Partenzi